

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29.07.2008

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2
Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni autonome

1. E' consentito affidare incarichi di collaborazione autonoma soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
 - b) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
 - c) che non riguardino lo svolgimento di funzioni ordinarie.
2. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. Deve inoltre risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione.
 - a) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3
Oggetto degli incarichi

1. Gli incarichi possono avere per oggetto:
 - a) le attività di assistenza e di consulenza legale, per problematiche di particolare complessità;
 - b) le attività di consulenza, fiscale, contabile, tributaria, finanziaria e assicurativa;
 - c) le attività di assistenza, consulenza e collaborazione urbanistica e di edilizia privata;
 - d) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
 - e) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa, nonché attività di consulenza e di assistenza tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
 - f) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;

- g) incarichi per la stima di beni mobili e immobili oggetto di acquisizione al patrimonio comunale;
- h) attività di consulenza e collaborazione per l'elaborazione di studi e progettazione attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, l'urbanistica del territorio e la pianificazione commerciale;
- i) attività di consulenza e collaborazione inerenti la comunicazione e l'informazione pubblica;
- l) attività di consulenza e collaborazione relative alla selezione del personale;
- m) altre attività rientranti nella previsione di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4

Procedura per l'affidamento degli incarichi

1. Il Responsabile di Area interessata predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) modalità di realizzazione dell'incarico;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione del curriculum e del progetto/proposta e termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione con eventuale predeterminazione dei punteggi.
3. L' avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 10 giorni. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
4. Per gli incarichi di importo pari o inferiori ad € 4.000,00 il Responsabile dell'Area potrà procedere al conferimento previo svolgimento di una indagine di mercato contenente gli elementi di cui ai commi 1 e 2 da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

Art. 5

Procedura comparativa

1. Il Responsabile di Area competente procede alla valutazione dei curricula e dei progetti/proposte presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che si avvarranno della prestazione del prestatore d'opera.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) titoli posseduti;
 - b) qualificazione professionale;
 - c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento.
3. Ad ogni progetto/proposta viene attribuito un punteggio in base ai seguenti elementi:

- a) metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- b) tempi di realizzazione dell' attività;
- c) riduzione sul compenso.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta fatto salvo quanto prevede la normativa specifica.

Art. 6

Formalizzazione dei rapporti di incarico di collaborazione autonoma

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono affidati dal Responsabile di Area competente con determinazione e formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 o 2229 del codice civile, in forma scritta.
2. L'amministrazione per quanto di competenza e il prestatore d'opera curano gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 7

Contenuti essenziali dei contratti

1. I contratti di cui al presente regolamento devono prevedere:
 - a) la descrizione della prestazione e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra la prestazione e il progetto o programma da realizzare;
 - c) durata del rapporto, le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità dell'assunzione dell'incarico;
 - d) le responsabilità del prestatore d'opera in relazione alla realizzazione della prestazione;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici (corrispettivo, rimborso spese e scadenza dei o del pagamento).
2. I contratti di collaborazione autonoma possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
3. Nei contratti di collaborazione autonoma sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art. 8

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto d'opera. L'Ente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione della prestazione oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della prestazione, dell'eventuale utilizzazione da parte del prestatore d'opera di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato assicurando la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'incarico salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 9

Controlli e verifiche funzionali

1. Il Responsabile di Area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora la prestazione fornita dal prestatore d'opera risulti non conforme a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, il Responsabile di Area può chiedere al soggetto incaricato di eseguire la prestazione dovuta entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni.
3. Qualora la prestazione sia stata eseguita soltanto parzialmente, il Responsabile di area può chiedere al soggetto incaricato di adempiere agli obblighi assunti entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero può provvedere alla liquidazione parziale del compenso previsto.

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto d'opera può prevedere la clausola risolutiva con la quale si stabilisce che nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità previste, il contratto si risolve.

Art. 11

Limite massimo di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio preventivo.

Art. 12

Pubblicità ed efficacia

1. I Responsabili di Area che affidano incarichi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a pubblicare a loro cura sul sito istituzionale dell'Ente ad esecutività della determinazione di

affidamento dell'incarico i dati relativi ai soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare previsto in ossequio a quanto disposto dall' art. 3 c. 54 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. I contratti relativi a rapporti di collaborazione autonoma sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente (art. 3, comma 18 della legge 244/2007).

3. L'Amministrazione inoltre rende noti tutti gli incarichi mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa ai sensi del comma 127 dell'art. 1 della Legge 23.12.1996, n. 662.

4. Gli elenchi contenenti per ogni incarico i riferimenti indicativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto o corrisposto, sono trasmessi ed aggiornati con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica e sono pubblicati sul sito Web del Comune.

5. Per quanto non espressamente previsto in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

Art. 13 Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, che comportano un compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese e che il prestatore d'opera svolga in maniera saltuaria, non necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 14 Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 Euro per gli incarichi oggetto del presente regolamento devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell' art. 1 comma 173 della legge 266/2005.

Art. 15 Responsabilità

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Servizio che ha stipulato il contratto.

Art. 16

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni autonoma nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Il presente regolamento viene trasmesso, alla Sezione Regionale di controllo della Controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dalla sua adozione.